

N.



Disposizioni integrative e correttive del provvedimento del 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2006.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Modifiche di formato e contenuto delle richieste e delle risposte

1.1 A seguito delle modifiche tecniche di semplificazione apportate al sistema integrato delle richieste di indagine finanziaria e delle relative risposte, a decorrere dal 1° aprile 2008, le richieste e le risposte, comprese le risposte correlate a richieste pervenute prima di tale data, sono formate secondo lo schema XML allegato al presente provvedimento (**Allegato n. 4**).

1.2 I punti 3.1 e 4.1 del provvedimento del 22 dicembre 2005 sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti punti 1.3 e 1.4.

1.3 Le richieste, formate secondo lo schema XML (**Allegato n. 4**), sono firmate digitalmente dal responsabile della struttura procedente.

1.4 Le risposte, formate sulla base dello schema XML (**Allegato n. 4**), sono firmate digitalmente dal responsabile della struttura accentrata, ovvero dal responsabile della sede o dell'ufficio destinatari delle richieste di cui al punto 3.1, o da altra persona da questi delegata.

1.5 Le risposte possono contenere documenti allegati in formato digitale. In tal caso gli allegati hanno la caratteristica di un documento statico non modificabile, sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, non sono firmati digitalmente, ed hanno i seguenti formati: .pdf, .jpg, .gif, .tiff.

1.6 È consentito l'utilizzo del formato compresso .zip, a condizione che contenga file con le caratteristiche indicate nei punti precedenti.

2. Validazione delle risposte

2.1 L'operatore finanziario riceve una comunicazione relativa alla validità della risposta prodotta tramite un messaggio di posta elettronica certificata generato a seguito della verifica della corrispondenza, della transazione xml e degli allegati, ai formati stabiliti nei punti 1.1 ed 1.5.

2.2 Le risposte, pervenute nei termini, non accettate dal sistema di validazione perchè non corrispondenti ai formati previsti, devono essere riprodotte in forma valida non oltre 5 giorni dal ricevimento del messaggio di cui al punto precedente.

3. Risposte negative cumulative

3.1 In caso di risposta negativa è possibile effettuare una trasmissione cumulativa in un'unica transazione, utilizzando lo **schema XML allegato 4**, al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata consegnata la richiesta.

3.2 In fase di prima applicazione, a partire dal 1° aprile 2008, le risposte negative cumulative correlate a richieste di indagine finanziaria consegnate dal 1° gennaio 2008 al 29 febbraio 2008, sono trasmesse entro il 10 aprile successivo mentre le risposte negative cumulative correlate a richieste di indagine finanziaria consegnate dal 1° marzo al 31 marzo 2008 sono trasmesse entro il 30 aprile successivo.

4. Allegati tecnici

4.1 Le tabelle descrittive delle tipologie di rapporto, di operazione e di collegamento sono state integrate (**Allegati nn.1, 2 e 3**).

4.2 Lo schema XML secondo cui sono formate le richieste e le risposte, (Allegato n. 4 al provvedimento del 22 dicembre 2005), è sostituito dalla versione allegata (Allegato n.4).

5. Cancellazione dal registro degli indirizzi elettronici

5.1 Gli operatori finanziari che cessano l'attività o per i quali viene meno l'obbligo della tenuta della casella di posta elettronica certificata, possono richiedere la cancellazione dal registro degli indirizzi elettronici di cui al punto 7 del provvedimento del 22 dicembre 2005, utilizzando il servizio Entratel o il servizio Internet, secondo quanto specificato nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e nel decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, nonché nei relativi allegati. La comunicazione è effettuata secondo il tracciato di cui **all'allegato n. 5**.

5.2 La cancellazione di cui al punto precedente ha effetto dopo 30 giorni dalla data indicata nella ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate. Trascorso tale termine, l'operatore finanziario può procedere alla dismissione della casella di posta elettronica certificata utilizzata per la ricezione delle richieste di indagine finanziaria.

Motivazione

Il presente provvedimento modifica e integra il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005.

Le modifiche introdotte al formato delle richieste e delle risposte sono finalizzate alla semplificazione degli adempimenti da parte degli operatori finanziari.

In particolare l'introduzione della possibilità di cumulare e trasmettere simultaneamente con un'unica transazione le risposte negative risponde ad una esigenza improrogabile di snellimento dei flussi telematici innescati dalle richieste degli organi di controllo fiscale e di riduzione dei costi amministrativi sostenuti dagli operatori finanziari.

Sono state aggiornate, inoltre, le tabelle relative ai codici operazione, rapporti e collegamenti, con ulteriori voci di dettaglio.

Viene regolata, infine, attraverso il canale telematico, la cancellazione dall'elenco dei destinatari delle indagini finanziarie degli operatori che cessano la propria attività.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

b) Organizzazione interna delle strutture di vertice dell'Agenzia delle Entrate

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.

c) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 605.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998.

Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998 .

Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.

Decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.

Deliberazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione del 19 febbraio 2004, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 2004.

Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2005.

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.

Decreto ministeriale 2 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15-11-2005.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2006.

Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2007

f.to

Massimo Romano